

CODICE ETICO di ASCOTECO

VIGENTE dal 01 SETTEMBRE 2010

INDICE

1. Premessa

- 1.1 Finalità del Codice Etico
- 1.2 Applicazione e diffusione del Codice Etico
- 1.3 Sistema sanzionatorio

2. Principi etici

- 2.1 Legalità
- 2.2 Integrità
- 2.3 Lealtà
- 2.4 Rispetto dell'individuo
- 2.5 Rispetto dell'ambiente e del territorio

3. Regole di comportamento

3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Committenti in genere

- 3.1.1 Divieto di comportamenti corruttivi
- 3.1.2 Divieto di comportamenti ingannevoli o fraudolenti
- 3.1.3 Divieto di alterazione dello svolgimento di procedure di affidamento pubbliche
- 3.1.4 Bandi per procedure di affidamento con disposizioni non conformi alla legge
- 3.1.5 Procedure di affidamento che prevedono un corrispettivo contrattuale non conforme alle disposizioni in vigore
- 3.1.6 Accettazione di incarichi adeguati alle proprie capacità
- 3.1.7 Tutela delle informazioni e dei dati riservati
- 3.1.8 Rapporti con rappresentanti delle forze politiche
- 3.1.9 Divieto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altre violazioni fiscali che consentano l'occultamento dell'attivo tassabile o la indebita riduzione delle imposte
- 3.1.10 Divieto di attività di riciclaggio

3.2 Rapporti con i Concorrenti

- 3.2.1 Divieto di atti di concorrenza sleale
- 3.2.2 Procedura per la sostituzione di un Concorrente nello svolgimento di un servizio già affidato
- 3.2.3 Divieto di pressioni indebite su altri Concorrenti
- 3.2.4 Tutela della concorrenza e del libero mercato

3.3 Rapporti con i dipendenti e i collaboratori

- 3.3.1 Rispetto dei diritti fondamentali della persona
- 3.3.2 Sicurezza dei luoghi di lavoro
- 3.3.3 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro
- 3.3.4 Correttezza e senso di responsabilità nei rapporti con i dipendenti, con i collaboratori e con i terzi

4. Comportamenti dei Componenti dei Vertici associativi e dei Rappresentanti esterni

- 4.1 Comportamenti richiesti ai Componenti dei Vertici associativi
- 4.2 Comportamenti richiesti ai Rappresentanti esterni

5. Sanzioni per la violazione del Codice Etico

- 5.1 Mancato rispetto dei principi del Codice Etico
- 5.2 Commissione di Vigilanza
- 5.3 Procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
- 5.4 Elenco delle sanzioni
- 5.5 Risoluzione del rapporto associativo
- 5.6 Utilizzo delle sanzioni pecuniarie riscosse

CODICE ETICO di ASCOTECO

1. Premessa

1.1 Finalità del Codice Etico

Il Codice Etico raccoglie i principi fondamentali dell'Associazione ASCOTECO (di seguito anche "Associazione") ed individua i comportamenti, conformi a tali principi, che devono essere osservati nello svolgimento delle attività da parte degli Associati ed Enti facenti parte dell'Associazione, al fine di realizzare le condizioni migliori nell'espletamento dell'attività degli Associati e di promuovere l'immagine di ASCOTECO, nonché degli stessi Associati, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dei Committenti in genere, nei confronti dei Concorrenti (ivi compresi gli altri Organismi di Ispezione, associati e non associati), nonché nei confronti di tutti gli altri terzi.

E' utile, inoltre, rilevare che il Codice Etico costituisce il parametro di riferimento da utilizzare nella ipotesi di adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300."*

Il Codice etico, in ogni caso, al di là dell'esimente prevista dal citato D.Lgs. 231/01, costituisce un elemento importante per richiamare l'attenzione di tutti i destinatari al rispetto di principi cardine della Società e per sensibilizzare tutti coloro che operano all'interno dell'Associazione.

1.2 Applicazione e diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico si applica a tutti gli Associati, ai loro dipendenti e collaboratori.

Al Codice deve essere data la maggiore diffusione possibile, sia all'interno dell'Associazione, con la distribuzione delle copie agli Associati medesimi, sia all'esterno dell'Associazione, in particolare mediante la pubblicazione nel Portale di ASCOTECO, anche per consentire che la coerenza ed il rispetto dei principi etici possano costituire un valore aggiunto per l'Associazione e per i componenti.

Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di ASCOTECO e viene approvato dall'Assemblea.

1.3 Sistema sanzionatorio

L'applicazione del Codice Etico comporta, altresì, a carico degli eventuali inadempienti l'applicazione di sanzioni, graduate in relazione alla gravità della violazione.

La verifica dell'applicazione del Codice Etico sarà demandata ad una Commissione di Vigilanza che valuterà i comportamenti degli Associati e stabilirà le relative sanzioni da applicare.

2. *Principi etici*

2.1 Legalità

Gli Associati sono tenuti ad osservare la Costituzione, le Leggi Nazionali, quelle Europee e le normative di dettaglio in vigore, devono inoltre rispettare il Codice Etico e le Regole statutarie.

2.2 Integrità

Gli Associati si impegnano ad operare in maniera imparziale e con la massima trasparenza, impegnandosi ad evitare di trovarsi in posizioni tali da porre in dubbio l'operare disinteressato ed esclusivamente professionale; si impegnano, inoltre, ad evitare di effettuare pressioni indebite, dirette ad ottenere trattamenti di favore.

2.3 Lealtà

Gli Associati assicurano un comportamento improntato alla massima lealtà nei rapporti sia con gli altri Associati aderenti all'Associazione, sia con i terzi (Clienti pubblici o privati, Fornitori, Collaboratori ecc.) tenendo costantemente fede agli impegni assunti, formalmente ed informalmente.

2.4 Rispetto dell'individuo

Gli Associati assicurano il rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo e la tutela dell'integrità umana e morale; assicurano il rifiuto di ogni discriminazione, in particolare per nazionalità, lingua, religione, età, orientamento politico, sesso, condizione economico-sociale, ecc.; assicurando d'altra parte il rifiuto di qualsiasi privilegio dipendente dalle condizioni anzidette ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti in relazione a particolari categorie protette.

2.5 Rispetto dell'ambiente e del territorio

Gli Associati diffondono la cultura e la coscienza del rispetto dell'ambiente, del paesaggio, dei beni artistici ed architettonici, dei beni archeologici, nonché della tutela dall'inquinamento; promuovono le attività di valorizzazione delle risorse naturali ed operano nell'osservanza delle normative settoriali vigenti.

3. *Regole di comportamento*

3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Committenti in genere

3.1.1 Divieto di comportamenti corruttivi

In ogni occasione in cui un Associato si trovi ad avere contatti con Pubbliche Amministrazioni committenti od anche con Committenti privati esercenti pubblici servizi - in particolare nel corso delle attività di acquisizione delle informazioni per la partecipazione alle procedure di affidamento, nella fase di svolgimento delle procedure medesime, nel corso dell'esecuzione del servizio aggiudicato etc. - è vietata la consegna, od anche solamente la promessa, di denaro, di regali, di favori o di qualsiasi altra utilità ai dirigenti, ai funzionari pubblici, agli incaricati di servizio pubblico (od anche a loro consulenti, a loro collaboratori o familiari), al fine di ottenere per l'Associato di appartenenza vantaggi, consistenti tanto in provvedimenti od atti contrari alle norme, quanto in provvedimenti od atti conformi alle norme.

3.1.2 Divieto di comportamenti ingannevoli o fraudolenti

In ogni occasione e segnatamente nel corso di svolgimento di procedure di affidamento ovvero nelle fasi di realizzazione delle prestazioni relative a contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione o con Committenti privati, anche esercenti pubblici servizi, è vietato utilizzare raggiri od altri comportamenti ingannevoli o fraudolenti nei confronti di funzionari pubblici, di incaricati di servizi pubblici od anche di loro consulenti o collaboratori, e nei confronti di Committenti privati, al fine di ottenere ingiusti vantaggi con danno dell'Ente pubblico o privato.

In particolare, è vietato formulare ed utilizzare, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti indicati al precedente comma, dichiarazioni false, ingannevoli o che comunque non possano essere confermate da idonea documentazione.

3.1.3 Divieto di alterazione dello svolgimento di procedure di affidamento pubbliche

E' vietato impedire, qualunque sia la modalità od i mezzi utilizzati, lo svolgimento di procedure di affidamento bandite dalle Amministrazioni pubbliche od anche da Committenti privati esercenti pubblici servizi. E' vietato, altresì, anche semplicemente alterare (convincendo altri operatori a partecipare quando gli stessi non avrebbero partecipato ovvero allontanando dalla competizione gli interessati, al fine di influire sull'esito della procedura di affidamento e sulla relativa aggiudicazione), il normale svolgimento delle procedure di affidamento, anche solamente promettendo ai partecipanti denaro, regali, disponibilità per accordi futuri o altri vantaggi.

3.1.4 Bandi per procedure di affidamento con disposizioni non conformi alla legge

Gli Associati si impegnano, nell'ipotesi di bandi per procedure di affidamento che prevedano condizioni o modalità di partecipazione palesemente non conformi alle disposizioni di legge, a rivolgersi ad ASCOTECO, affinché l'Associazione provveda a sollecitare la Stazione Appaltante perché rettifichi il bando in conformità alle norme in vigore.

Qualora ASCOTECO non formuli le contestazioni entro un termine congruo, in relazione alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, l'Associato potrà agire autonomamente nei confronti della P.A.

3.1.5 Procedure di affidamento che prevedono un corrispettivo contrattuale non conforme alle disposizioni in vigore

In occasione di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, gli Associati si impegnano a non accettare che il corrispettivo della prestazione sia in contrasto con le disposizioni in vigore e con la salvaguardia della qualità del servizio, ed a richiederne - mediante la procedura indicata al punto 3.1.4. - l'adeguamento alla stazione appaltante, in particolare dopo l'avvenuta abrogazione dei minimi tariffari inderogabili. La modifica del corrispettivo sarà richiesta affinché il corrispettivo medesimo risponda comunque al principio di adeguatezza in relazione all'importanza della prestazione ed al decoro professionale, ai sensi dell' art. 2233 Codice Civile, che, in ogni caso, devono essere rispettati a tutela dell'interesse generale e a garanzia della qualità della prestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione persista nelle proprie determinazioni, difformi dal principio di adeguatezza della prestazione e del decoro professionale, gli Associati non prendono parte alla selezione finalizzata alla conclusione di un contratto con corrispettivo di entità contrastante con i predetti principi.

3.1.6 Accettazione di incarichi adeguati alle proprie capacità

Gli Associati offrono prestazioni e accettano incarichi che rientrano nelle proprie capacità in relazione alla consistenza della propria organizzazione, o della organizzazione più vasta realizzabile con l'apporto di altri Associati, professionisti o collaboratori, al fine di fornire una prestazione corretta, rispettosa degli impegni, delle tempistiche e - nei limiti del possibile - anche delle esigenze manifestate dal Committente nel corso di svolgimento del rapporto.

Promuovono, anche ove non sia obbligatorio per legge, l'utilizzo di procedimenti o di tecniche che siano rispettose dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali. In ogni caso favoriscono e sviluppano ogni possibile collaborazione con i Committenti al fine di perseguire le finalità anzidette.

In tutto il corso del rapporto forniscono al Committente comunicazioni corrette e veritiere, omettendo qualsiasi volontaria ambiguità.

3.1.7 Tutela delle informazioni e dei dati riservati

Gli Associati tutelano le informazioni e i dati riservati acquisiti nel corso di svolgimento della attività resa a favore di Committenti pubblici o privati; custodiscono ed archiviano con ogni cura e con modalità che consentano una pronta reperibilità le informazioni ed i dati riservati acquisiti nel corso di svolgimento della attività anzidetta. Utilizzano le informazioni ed i dati riservati con ogni cautela al fine di non recare danni o pregiudizi di alcun genere ai relativi titolari.

3.1.8 Rapporti con rappresentanti delle forze politiche

Gli Associati, che intrattengono rapporti con funzionari pubblici, anche al di fuori di rapporti contrattuali, e con rappresentanti di forze politiche, improntano il loro comportamento alla massima correttezza e trasparenza. Ogni forma di finanziamento ai partiti politici è ammessa solo ed esclusivamente nelle forme e nella misura eventualmente consentita dalla legge

3.1.9 Divieto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altri violazioni fiscali che consentano l'occultamento dell' attivo tassabile o la indebita riduzione delle imposte

E' vietato a ciascun Associato fare uso di fatture per operazioni inesistenti. E' vietata altresì qualsiasi operazione in contrasto con le norme fiscali che consenta di nascondere in tutto od in parte l' attivo realizzato ovvero che consenta di ridurre indebitamente le imposte da versare (fatturazioni parziali, maggiori spese, spese non inerenti l' attività, utilizzo indebito di aliquote agevolate ecc.)

3.1.10 Divieto di attività di riciclaggio

E' vietato a ciascun Associato promuovere o anche partecipare ad attività (es.: accordi per il cambio di banconote, predisposizione di depositi con diverso nominativo, scambio del denaro o dei valori con beni immobili ecc.) che possano costituire riciclaggio di denaro o comunque di proventi derivanti dal compimento di delitti, attività, quindi, che con l'intervento di persone diverse da quelle che hanno compiuto il delitto consentono di occultare i proventi illeciti, rendendone più difficile l'accertamento ed il recupero.

3.2 Rapporti con i Concorrenti

3.2.1 Divieto di atti di concorrenza sleale

Gli Associati intrattengono rapporti con i Concorrenti (siano essi Associati o estranei alla Associazione) improntati ai principi di correttezza e lealtà, di conseguenza deve essere evitata ogni manovra o affermazione che possa nuocere ad un Concorrente o che possa costituire atto di concorrenza sleale (ad es.: valutazioni denigratorie nei confronti di Concorrenti, pubblicità denigratoria ecc.) nei confronti del medesimo.

3.2.2 Procedura per la sostituzione di un Concorrente nello svolgimento di un servizio già affidato

Ogni Associato può aderire alla richiesta di un Committente di sostituire nel servizio un Concorrente (sia esso Associato o estraneo alla Associazione) solo previo il consenso scritto di quest'ultimo. Anche al di fuori del caso precedente è consentita la sostituzione nel servizio di un Concorrente (sia esso Socio o estraneo alla Associazione) nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni: il rapporto tra il Concorrente da sostituire ed il Committente sia già cessato; l'Associato, incaricato per secondo, comunichi per iscritto al primo che lo sostituisce nell'incarico.

3.2.3 Divieto di pressioni indebite su altri Concorrenti

E' fatto divieto a ciascun Associato di esercitare qualsiasi forma di minaccia di un pregiudizio ingiusto ma anche qualsiasi tipo di pressione indebita per ottenere da qualsiasi Concorrente (sia esso Associato od estraneo all'Associazione) o comunque da soggetti terzi somme di denaro o vantaggi di qualsiasi genere diretti od indiretti per l'Associato medesimo.

3.2.4 Tutela della concorrenza e del libero mercato

Ciascun Associato deve rifiutare espressamente e con chiarezza qualsiasi accordo o cartello con uno o più Concorrenti (siano essi Associati od estranei all'Associazione) diretto a spartire il mercato, creare gruppi di collegamento per favorire o boicottare iniziative industriali. Deve essere rifiutata qualsiasi iniziativa, comunque, diretta ad alterare i principi della concorrenza e del libero mercato.

3.3 Rapporti con i dipendenti e i collaboratori

3.3.1 Rispetto dei diritti fondamentali della persona

Gli Associati rispettano i diritti fondamentali della persona, ne tutelano l'integrità psichica e morale e ne assicurano le uguali opportunità, garantiscono, inoltre, comportamenti rispettosi e non discriminatori sia all'interno della propria organizzazione sia nei rapporti esterni.

3.3.2 Sicurezza dei luoghi di lavoro

Gli Associati tutelano la sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale, per i collaboratori e per i terzi, rispettano la normativa sulla sicurezza sul lavoro e promuovono, anche oltre le disposizioni in vigore, la piena conoscenza dei principi di sicurezza da parte di tutti i frequentatori dei luoghi di lavoro, al fine di prevenire ed evitare qualsiasi tipo di incidente.

3.3.3 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro

Gli Associati attuano ogni misura al fine di favorire in seno alla propria organizzazione lo sviluppo umano e professionale di dipendenti e collaboratori. Applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, non consentono in nessun caso di dare vita a rapporti di lavoro o di collaborazione non formalizzati.

3.3.4 Correttezza e senso di responsabilità nei rapporti con i dipendenti, con i collaboratori e con i terzi

Gli Associati improntano sia i propri rapporti con i terzi, sia i rapporti con i propri dipendenti e collaboratori alla massima correttezza, agiscono con senso di responsabilità, mantengono fede agli impegni presi, applicano in ogni attività o decisione il principio della buona fede.

4. Comportamenti dei Componenti dei Vertici associativi e dei Rappresentanti esterni

4.1 Comportamenti richiesti ai Componenti dei Vertici associativi

L'elezione dei componenti degli Organi di vertice (Presidente e Consiglio Direttivo) è subordinata alla verifica diretta ad accertare che i candidati abbiano dato prova di comportamenti ineccepibili (professionali e relativi al rapporto associativo).

La verifica è demandata alla Commissione di Vigilanza di cui al successivo punto 5.2.

Nel caso in cui le verifiche dovessero riguardare un componente della Commissione di Vigilanza, il componente medesimo si asterrà ed i membri del Consiglio Direttivo sceglieranno un componente in sostituzione, ai soli fini della specifica procedura di verifica dei comportamenti dei candidati.

I candidati sono tenuti a fornire alla Commissione di Vigilanza tutte le informazioni richieste.

Una volta nominati, i componenti degli Organi di vertice si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, verso l'Associazione nonché nei confronti degli altri soggetti pubblici e privati, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia – anche rispetto alle proprie opinioni politiche -, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e degli altri soggetti pubblici e privati, per non influenzare le scelte da effettuare nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive associative, contribuendo in ogni caso prima dell'adozione delle decisioni al dibattito all'interno degli Organi dell'Associazione, ribadendo e salvaguardando comunque, all'esterno della stessa, l'unitarietà di intenti e di azione dell'Associazione;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale considerazione e dignità a prescindere dalle loro dimensioni aziendali e dai loro specifici settori di appartenenza;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con i Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché con gli esponenti delle forze politiche, fornendo informazioni il più possibile tempestive nonché corrette e complete per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- sottoporre all'esame degli Organi dell'Associazione, di volta in volta competenti, le diverse istanze intervenute, al fine di realizzare una gestione partecipata ed aperta alla pluralità delle esigenze degli associati;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali, la permanenza nell'esercizio dell'incarico possa essere dannosa all'immagine degli associati e/o dell'Associazione.

4.2 Comportamenti richiesti ai Rappresentanti esterni

I Rappresentanti esterni, incaricati di partecipare ad attività di interesse dell'Associazione presso enti terzi pubblici o privati ovvero loro organi, vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera del Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Associazione e degli associati nel rispetto delle linee di indirizzo che la stessa Associazione rende note;
- assumere l'incarico senza intenti remunerativi;
- fornire al Presidente dell'Associazione od al soggetto designato un'informativa costante sullo svolgimento del mandato;
- mantenere un comportamento ispirato ad integrità e senso di responsabilità;
- curare la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù dei propri incarichi;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, in ogni caso, informazioni corrette e complete nello svolgimento dei propri incarichi
- rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di assicurare una partecipazione continuativa, o comunque su richiesta dell'Associazione;
- informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico proposto dall'Ente in cui si è stati designati.

5. Sanzioni per la violazione del Codice Etico

5.1 Mancato rispetto dei principi del Codice Etico

Il mancato rispetto dei principi etici e delle regole di comportamento, costituenti il Codice Etico di ASCOTECO, costituisce una rilevante violazione che può comportare l'applicazione di sanzioni a carico dell'inadempiente ovvero, per le violazioni commesse dagli Associati - nei casi più gravi - anche la risoluzione del rapporto associativo.

5.2 Commissione di Vigilanza

La verifica delle violazioni e la eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie è attribuita ad una Commissione di Vigilanza.

La Commissione è costituita da tre componenti eletti tra i membri del Consiglio Direttivo per delibera del Consiglio medesimo; la delibera individua anche il componente con funzioni di Presidente della Commissione. Il Presidente della Commissione di Vigilanza può essere espressamente delegato dal Consiglio Direttivo a sottoscrivere le comunicazioni relative alla applicazione delle sanzioni pecuniarie.

5.3 Procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

La Commissione di Vigilanza valuta le avvenute violazioni al Codice, di cui ha avuto notizia direttamente o per il tramite la segnalazione scritta di uno o più Associati, e - previa contestazione scritta dell'addebito e fissazione di un termine non superiore a 20 giorni, entro il quale l'interessato può fornire la sua versione dei fatti e le eventuali giustificazioni - ove lo ritenga opportuno (in relazione alla entità della violazione ed anche al pregiudizio effettivo o potenziale che dalla violazione è derivato ad ASCOTECO) applica una sanzione nella misura più appropriata.

La comunicazione di avvenuta applicazione della sanzione è trasmessa con raccomandata A.R. (eventualmente anche anticipata via fax) e fissa per il versamento della sanzione un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di ricevimento.

L'applicazione delle sanzioni previste nel Codice Etico è completamente autonoma rispetto all'avvio ed alla conclusione di procedimenti amministrativi o penali a carico degli Associati in relazione ai fatti per i quali è stata applicata la sanzione.

5.4 Elenco delle sanzioni

Le sanzioni per le violazioni gravi del Codice Etico, pecuniarie e non pecuniarie, sono le seguenti.

€ 2.000,00 in particolare per i comportamenti indicati ai punti:

- 3.1.6. Accettazione di incarichi adeguati alle proprie capacità.
- 3.2.2. Procedura per la sostituzione di un Concorrente nello svolgimento di un servizio già affidato;
- 4.1. per le violazioni degli obblighi stabiliti al punto 4.1 per i componenti degli Organi di vertice dell'Associazione;
- 4.2. per le violazioni degli obblighi stabiliti al punto 4.2 per i Rappresentanti esterni;

€ 4.000,00 in particolare per i comportamenti indicati ai punti:

- 3.1.4. Bandi di Procedure di affidamento con disposizioni non conformi alla legge;
- 3.1.5. Procedure di affidamento che prevedono un corrispettivo contrattuale non conforme alle disposizioni in vigore;
- 3.1.7. Tutela delle informazioni e dei dati riservati;
- 3.2.1. Divieto di atti di concorrenza sleale;
- 3.2.4. Tutela della concorrenza e del libero mercato;
- 3.3.2. Sicurezza dei luoghi di lavoro, nel caso in cui dalla violazione siano derivate all'infortunato lesioni lievi o gravi;

€ 8.000,00 in particolare per i comportamenti indicati ai punti:

- 3.1.1. Divieto di comportamenti corruttivi;
- 3.1.2. Divieto di comportamenti ingannevoli o fraudolenti;
- 3.1.3. Divieto di alterazione dello svolgimento di Procedure di affidamento pubbliche;
- 3.1.9. Divieto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altri violazioni fiscali che consentano l'occultamento dell'attivo tassabile o la indebita riduzione delle imposte.
- 3.1.10. Divieto di attività di riciclaggio;
- 3.3.2. Sicurezza dei luoghi di lavoro, nel caso in cui dalla violazione siano derivate all'infortunato lesioni gravissime o il decesso.

5.5 Risoluzione del rapporto associativo

Nei casi di violazioni particolarmente gravi, nel caso di violazioni ripetute e nel caso di mancato pagamento della sanzione già applicata da parte degli Associati, la Commissione di Vigilanza propone al Consiglio Direttivo l'adozione della sanzione consistente nella risoluzione del rapporto associativo.

Le indicazioni che precedono relative alle sanzioni da applicare per la violazione del Codice Etico non sono tassative ma costituiscono un criterio di riferimento per la Commissione di Vigilanza che potrà discostarsene fornendo adeguata motivazione in relazione alle caratteristiche di maggiore o minore gravità, in relazione alle modalità o comunque in relazione alle peculiarità della violazione considerata.

Le sanzioni anzidette, pecuniarie e non pecuniarie, da valutare sempre in relazione alla gravità della violazione, potranno essere applicate anche per il mancato rispetto di altre regole di comportamento del presente codice non riportate nell'elenco che precede.

5.6 Utilizzo delle sanzioni pecuniarie riscosse

Le sanzioni pecuniarie riscosse entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione e vengono utilizzate alla stregua degli altri proventi (contributi annuali, contributi straordinari, ecc.) per il funzionamento dell'Associazione medesima.